

# Senecio

a cura di Emilio Piccolo e Letizia Lanza



**Vico Acitillo 124 - Poetry Wave**

**Vico Acitillo 124 - Poetry Wave**

[www.vicoacitillo.net](http://www.vicoacitillo.net)

[mc7980@mclink.it](mailto:mc7980@mclink.it)

*Napoli, 2008*

La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale)  
e/o la diffusione telematica di quest'opera  
sono consentite a singoli o comunque a soggetti non costituiti come imprese  
di carattere editoriale, cinematografico o radio-televisivo.

## *A proposito di pene e colpe*

di Floriano Graziati

A superamento della sottovalutazione artistica circa la “struttura” che regge le tre cantiche della *Divina Commedia*, risalente a Francesco De Sanctis, e del suo deprezzamento nella collegabile classificazione crociana di *poesia-non poesia*, un tempo innovativa e rilevante se non egemone, viene ormai comunemente condiviso dai critici contemporanei che la *merveille* strutturale espressa nella *Divina Commedia* non appare meno sublime e significativa di quella poetica.

L'apparentemente ingombrante importanza della struttura (insieme vuoi topologica di abisso-monte-cieli, vuoi narrativa entro un preciso disegno ordinale numerico e di sviluppo dei canti, vuoi stilistica in terzine a rima), si collega infatti alla complessità ricercata e allusiva della cultura prettamente medievale, che da poco si trova a interrogarsi sulle questioni aristoteliche della *energheia/entelechia* (potenza-atto), sulle *quaestiones* scolastiche e sulle implicazioni contrapposte circa gli “universalì” generate nel realismo di Scoto Eriugena e nel nominalismo di Guglielmo Occam. In modo ben visibile e tangibile, il peso della struttura si avverte inoltre direttamente nella stessa sublime architettura romanica e gotica, oltre che nel canto omofonico gregoriano e successivamente in quello polifonico.

Del resto in un movimento virtuoso che ora principia ad abbracciare rapido e travolgente tutte le diverse e ben catalogate discipline del sapere e dell'arte in un nuovo ambito di umanesimo, si profila senz'altro anche il tema dell'equilibrio e della conservazione della conoscenza pregressa, in termini di protezione e di assicurazione riguardo alle certezze ritenute consolidate, sia teologiche sia temporali.

Ben si comprende quindi come per Dante lo schema di sostegno al suo poetare diventa essenziale elemento portante: la cornice strutturale della *Commedia* e i conseguenti elementi secondari della trattazione poetica consistenti in riferimenti, rimandi, interrogativi, esemplificazioni, casi e questioni di specie non corrispondono semplicemente a una opportuna scenografia di premessa rispetto al contenuto sapienziale e al valore estetico e lirico espressi nel poema, bensì costituiscono la stessa realtà profonda di tale poesia. Le cantiche vengono dunque organizzate, ordinate, articolate e concretate secondo (o analogamente a) canoni e itinerari della “Summa” quale tradizione speculativa e teologica che distingue e corona i tempi contemporanei al poeta e che si espande all'intorno su tutto il relativo scibile, lettere e arti comprese.

Questo assetto sottostante, insomma, esprime insieme la sostanza e la forma propria della “commedia” medievalmente umana e divina, ne contiene l’essenza, ne specifica le definizioni, ne articola i corollari, ne propone la generale allegoria e ne giustifica anche le particolari metafore, dettando per sempre la sua propria specifica misura estetica, che lungi dall’essere limite diventa perfezione, proporzione, senso e rapporto aureo. Certamente al di fuori della situazionalità che ne costituisce il supporto, non sarebbe esprimibile la poesia della redenzione senza l’abisso, dell’ascensione senza il monte e della gloria senza la “candida rosa”.

Senza, dunque, questa caratteristica e indispensabile configurazione di un certo modo di poetare in terza rima su terra e cieli, oltre che frutto di alta fantasia originale e personale, è anche ossatura di una acquisita civiltà, il tutto secondo canoni categoriali ripetuti e persistenti, con regole sistematiche e attraverso procedimenti razionali algebrici rigorosamente osservati. Altrimenti, va ribadito, non avremmo mai avuto il vertice supremo della poesia e quindi del pensiero propri della *Commedia* nella dimensione che partendo dall’esteriore per certo si proietta e si esprime umanamente e divinamente fuori dal tempo e dallo spazio.

E naturalmente componente portante del poema risulta di necessità non solo l’assetto teologico in senso stretto che ne alimenta prioritariamente lo svolgimento, ma altresì la base valoriale e segnatamente giuridica su cui poggiano giudizi, articolazioni, casi e significati del mondo terreno e ultraterreno descritto nelle tre cantiche. Va infatti subito chiarito che la concezione dantesca – fondamentalmente informata al pensiero teologico, fisso e rigoroso anche se sensibile alla interpretazione più politicamente conciliante e concreta del guelfismo bianco – elabora un concetto di colpa nel poema sostanzialmente pertinente al “peccato”, sia per la materia trattata che intende rispecchiare appunto in via principale il mondo della trascendenza e della rivelazione, sia per la conseguente svalutazione del principio dell’immanenza e della società umana, secondo cui fin dal terzo secolo il Diritto romano aveva gloriosamente assunto e proclamato con Ulpiano il principio di materialità *cogitationis poenam nemo patitur*.

Sappiamo che il medesimo fatto compiuto dall’uomo (es. un omicidio) può costituire contemporaneamente delitto e peccato e in questo caso è per lo più prevalso nel tempo l’esercizio del *jus puniendi* del potere secolare per l’esigenza generale della difesa della collettività tutta, credente o non credente. In altri casi la fattispecie viene perseguita esclusivamente dalla legge statutale in quanto non integra un comportamento considerato riprovevole dalla religione (esempio mutilazioni o penitenze devozionali). Infine la condotta può essere esclusivamente contraria a precetti religiosi di cui lo stato si disinteressa: rientrano in questa categoria i comportamenti che secondo la dottrina religiosa consistono in meri pensieri e desideri a fronte di atti materiali che si concretano nella realtà oggettiva di opere, parole, omissioni.

Evidentemente per le società non teocratiche, appunto nel discrimine tra il pensare e l'agire, naturalisticamente e con tutta l'evoluzione storica e culturale del caso, poggia la fondamentale separazione tra la materia del "foro interno" e quella del "foro esterno", cioè tra peccato e crimine. Ma con quale consapevolezza e fino a che punto Dante coglie e percepisce la distinzione dei due ambiti contrapposti in questione e quindi delle separate sfere di attribuzioni e di competenze tra i due diversi ordini? Va in proposito anche rammentato che accanto alla esclusività di intervento laico o ierocratico si può profilare una vasta gamma intermedia di molteplici soluzioni di intesa, di compromesso e di collaborazione a seconda di circostanze e di egemonie.

In ogni caso occorre considerare che entrambe le categorie del delitto e del peccato hanno elaborato e presuppongono la "colpa" soggettiva nel soggetto agente, nel senso che viene richiesto un elemento psicologico di responsabilità o, meglio, di sussistenza individuale del "libero arbitrio", affinché una persona possa essere imputata in modo convergente o distinto di qualcosa di illecito sotto il profilo tanto religioso quanto penale: *Nullum peccatum / crimen sine culpa*. Cadrebbe tutta l'impalcatura che sorregge il meccanismo valutativo della *Commedia* se, una volta distrutto il libero arbitrio dal determinismo, "...non fora giustizia // per ben letizia, e per male aver lutto"<sup>1</sup>.

E sotto questo profilo sostanzialmente comune ai due ambiti, nonché ai due Diritti, anche la posizione di Dante è netta e convinta, potendosene mostrare in proposito una larga esemplificazione secondo il principio di giustizia decisamente affermato in termini assoluti e generali *Diligite iustitiam qui iudicatis terram*<sup>2</sup>. Nello spirito magnanimo e libero del poeta non sembra proprio che la sua preoccupazione – rivolta certo all'applicabilità di simile canone nel governo temporale – prescinda dalla conclamata premessa di regola universale che informa lo stesso sistema retributivo del premio e del castigo ultraterreni e soprattutto che trascuri il monito sempre molto severo alla chiesa che usurpa e abusa nella sua missione *in temporalibus*.

Anzitutto si osserva che nel Paradiso viene enunciata e applicata la regola del premio commisurato ai meriti conseguiti, mentre nell'Inferno vale quella del "contrapasso" che comporta la comminazione di un *malum passionis propter malum actionis*, in relazione alle colpe imputate e giudicate infallibilmente da Minosse in capo ai peccatori<sup>3</sup>. In queste due cantiche inoltre, la concezione dantesca si ispira alla moderna funzione di "prevenzione generale" dalla trasgressione, consistente nella esortazione a volere il bene e nella deterrenza a perseguire il male, insita appunto nel giudizio che si conclude con la assoluzione o con la condanna. La sua esemplarità è chiamata in

---

<sup>1</sup> *Purgatorio* XVI, 70.

<sup>2</sup> *Paradiso* XVIII, 91-93: è il primo versetto del *Libro della Sapienza*, monito ai reggitori del mondo in applicazione universale della legge ultraterrena.

<sup>3</sup> Il termine notoriamente collega il tipo di punizione al peccato commesso, nel senso del *contra patior*, cioè di una sofferenza inflitta con modalità e caratteristiche opposte a quelle riprovate. Tale criterio sanzionatorio non potrebbe certo ispirare il sistema delle pene terrene, oltretutto per il sospetto tutto "disumano e vendicativo" che lo affliggerebbe senza scampo, rispetto alla giustizia divina esente per definizione da censure in quanto tale!

evidenza dal fatto stesso dell'eternità del verdetto e dell'immodificabilità della condotta trasgressiva che l'ha comportato.

In realtà l'attenzione dottrinarica del poeta è anzitutto scrupolosamente rivolta alla sussistenza personale degli elementi tradizionali del peccato, e cioè materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Anche se ovviamente vengono previsti comportamenti collettivi per classificazioni di peccati (simoniaci ecc.) e per categorie di peccatori (lussuriosi, golosi, epicurei, sodomiti ecc.), se non addirittura per città inique e scellerate (es. Pisa e la stessa Firenze, contro cui non possiamo scordare le celebri e sarcastiche invettive)<sup>4</sup> non può certo attendersi in Dante una visione sociologica che suddivida o attenui concorsualmente la colpa fra più soggetti. Piuttosto Dante considera teologicamente indispensabile alla condizione definitiva di condanna alla dannazione la persistenza nel singolo peccatore, anche apparentemente meno malvagio, dell'*affectio peccati*, cioè della conservazione di uno spirito inemendato e protervo al mantenimento della sua piena e volontaria condotta di adesione al male.

Questo si avverte nettamente non solo nella blasfemia oscena del ladro Vanni Fucci, nella rabbia iracunda di Filippo Argenti e nella "ghiaccia muta" dei traditori Giuda, Bruto e Cassio, ma anche nella pur dissimulata ammirazione per il contegno di Farinata, o nella *pietas* per Ugolino o nell'affanno turbato per Paolo e Francesca, in una cristallizzazione estranea a ogni pentimento. E difatti Guido da Montefeltro ammette l'irrimediabile colpa per la propria fraudolenta astuzia alla presa di Palestrina contro i Colonna, sfruttata dal "gran prete" simoniaco Bonifacio VIII Caetani con la promessa dell'assoluzione anticipata, nella terzina "ch'assolver non si può chi non si pente, // né pentere e volere insieme puossi // per la contraddizion che nol consente", come suggella "un d'i neri cherubini", demone gustosamente "loico" che lo trascina giù "nel foco furo"<sup>5</sup>.

Ma la sensibilità del poeta traspare più volte nel suo "compatimento" con molte altre figure di dannati, a cominciare da Pier della Vigna e Brunetto Latini per finire con Ulisse<sup>6</sup>, che comprende il rispetto della persona e anche il mistero dell'insondabilità della colpa.

D'altronde non va esclusa una accusa di possibile eccesso di crudeltà nelle pene inflitte ai peccatori, cui occorre replicare, da un lato, che la visione punitiva del fuoco eterno e di ogni altro supplizio appare largamente corrente e giustificata nell'ambito della chiesa militante stessa, così imperturbata e generosa nell'iconografia compiaciuta dei "giudizi universali". Dall'altro, pur avendo il governo laico avvocato a sé l'esercizio concreto del *jus puniendi* sia nei confronti del braccio spirituale, sia

---

<sup>4</sup> *Inferno* XXXIII, 79 segg.: "Ahi Pisa, vituperio delle genti // del bel paese dove il sì suona, // poi che i vicini a te punir son lenti, // muovasi la Capraia e la Gorgona, // e faccian siepe ad Arno in su la foce, // sì ch'elli annieghi in te ogni persona!" e *Inferno* XXVI, 1 segg. "Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande, // che per mare e per terra batti l'ali, // e per lo inferno tuo nome si spande!"

<sup>5</sup> *Inferno* XXVII 118-121. Insieme viene dunque sottolineata la prescrizione di precisi requisiti affinché il sacramento della confessione abbia validità.

<sup>6</sup> Rispettivamente nei canti XIII, XV, XXVI dell'*Inferno*.

nei confronti della “ragion fattasi” dei privati ispirata a vendetta, non va dimenticato che la legislazione del tempo prevedeva impietosamente roghi, mutilazioni, torture di sgomentante ferocia e sproporzione, del tutto fiduciosa in una assurda esemplarità che portava alla definizione di “medioevo di ferro” per l’ evo cristiano.

Solamente nel *Purgatorio* si affaccia il principio dell’emenda e della rieducazione *post mortem* del retto sentire e agire<sup>7</sup>, attraverso il patimento psicologico dell’assenza di Dio e la soggezione a pene temporanee che inducono pur tardivamente le anime all’espiazione e alla purificazione non conseguite in vita, ma naturalmente su un piano squisitamente religioso e di osservanza devozionale. Tuttavia questa terza funzione ravveditiva riconosciuta alla purgazione, del resto in certo senso “obbligatoriamente subita”, non ha evidentemente nulla di antropologico e di sociologico, fermandosi a significati e a valori di stretta salvezza religiosa. La *Commedia* in altri termini, nella redenzione escatologica delle anime purganti, non si pone riduttivamente solo a portata e a misura terrena e tanto meno diventa agnosticamente autonoma e anticipatrice delle scienze umane, bensì resta immersa nel fluire culturale e artistico, con i limiti e le restrizioni, ma anche con le aspettative e le coscienze di quel tempo di imminente mutamento.

Se il giudizio, il dilemma della sentenza umana e divina, la regola, la confessione, la fede, la penitenza, la visione salvifica restano lo sfondo del “poema sacro” posto strutturalmente senza incertezze, credo peraltro che con pari acutezza e determinazione non si possa tralasciare la modernità fatta per noi perennemente vivere dal poeta più di sette secoli fa, allorché si discosta dalla stretta considerazione teologica e penale per intuire e delineare i problemi dell’esistenza e del suo esito. In questo senso mi sembra di poter concludere con la nota profondamente umana e religiosa, ironica e addirittura sarcastica, tenera e non più militante – trionfante – dunque poetica e sublime e perciò l’unica plausibilmente vera o almeno accettabile per i mortali – che sintetizza e risolve la vicenda in bilico di Buonconte da Montefeltro, insieme con quella degli innumeri personaggi di scena nelle nostre infinite commedie di fronte al cosiddetto passo estremo: “Tu te ne porti di costui l’eterno // per una lagrimetta ...”<sup>8</sup>.

Ecco, unitamente alla geometrica “rota” dell’uno e del tutto dell’universo, la nostra meschina “lagrimetta” o il sorriso o la poesia meritano l’eterno?

---

<sup>7</sup> L’obbiettivo del recupero del condannato attraverso trattamenti plausibilmente non contrari al senso di umanità ha trovato largo seguito nella moderna criminologia e ingresso nello stesso art. 27/2° comma della vigente Costituzione.

<sup>8</sup> *Purgatorio* V, 106-107.